



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA / POZZALLO
(C.da Raganzino - ☎095/7474618 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)
SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Ordinanza n. **66** / 2012

INTERDIZIONE DI UN TRATTO DI SPECCHIO ACQUEO DEL LITORALE DI GIURISDIZIONE

Località: "Contrada Arizza" nel Comune di Scicli – Condotta sottomarina per lo smaltimento delle acque reflue

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTI:

- la nota prot. n. 18800 datata 05/07/2012 del Comune di Scicli con cui si comunica l'installazione del segnalamento marittimo del tubo di scarico a mare delle acque reflue provenienti dal depuratore di Contrada Arizza nel Comune di Scicli;
- il foglio prot. n. TC/569 datato 27/01/2012 di Marifari Messina, in cui vengono indicate le prescrizioni da seguire per installare la segnaletica marittima sopra citata nel punto di coordinate Lat. 36° 43' 48" N – Long. 014° 39' 30" E;
- il "Regolamento del porto di Pozzallo", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 100/2010 emanata in data 09.09.2010;
- la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2010 emanata il 08/06/2010;
- la propria Ordinanza n. 108/2011 emanata il 01/12/2011, che approva e rende esecutivo il nuovo "Regolamento e disciplina dello schema di separazione del traffico e delle zone d'ancoraggio del porto di Pozzallo";
- la mail datata 01/08/2012 dell'Istituto Idrografico della Marina di Genova, nel quale si suggerisce di verificare la correttezza del posizionamento in mare del nuovo segnalamento marittimo della condotta sottomarina sopra citata, al fine del corretto aggiornamento della cartografica nautica vigente;

CONSIDERATO:

- che da un accurato confronto tra la documentazione originaria, le planimetrie relative all'installazione della condotta sottomarina in parola e l'attuale posizione della stessa riportata nella vigente carta nautica n° 20 (Datum WGS84), è stato accertata una difformità della lunghezza ivi riportata, che non corrisponde a quella effettiva inserita nel documento d'impianto prot. n. 2157 redatto dal Genio Civile Opere Marittime di Palermo in data 08/03/2004 e relative planimetrie allegate;
 - che, a seguito dell'istituzione della nuova area di ancoraggio del porto di Pozzallo, del nuovo schema di separazione del traffico e del nuovo Regolamento del porto di Pozzallo, è necessario rivedere l'estensione dello specchio acqueo interdetto a protezione della suddetta condotta sottomarina, per evitare sovrapposizioni di aree e contrasti tra divieti vigenti e zone di sosta delle navi mercantili;
- gli articoli 17, 30 e 81 del vigente Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTI:

ORDINA

Art. 1

Zona di mare interdetta

Fermo restando il divieto di pesca con reti a traino nelle zone di mare di cui all'art. 111 del D.P.R. n. 1369/1968 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di proteggere la condotta sottomarina in premessa citata da possibili danneggiamenti derivanti dal getto delle ancore e

dall'attività di pesca, a far data dalla presente Ordinanza è vietato l'ancoraggio e qualunque tipo di attività di pesca a strascico nella zona di mare prospiciente la località denominata "Contrada Arizza", ubicata nel Comune di Scicli, delimitata dai seguenti punti (Datum WGS '84) e meglio indicata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne formi parte integrante:

COORDINATE VERTICI AREA A MARE INTERDETTA

PUNTO A) Lat. 36° 44'.71 N – Long. 014° 39'.76 E

PUNTO B) Lat. 36° 44'.45 N - Long. 014° 40'.23 E

PUNTO C) Lat. 36° 44'.00 N - Long. 014° 39'.06 E

PUNTO D) Lat. 36° 43'.68 N - Long. 014° 39'.61 E

COORDINATE PRESENZA CONDOTTA SOTTOMARINA A MARE

PUNTO 1) Lat. 36° 44'.60 N - Long. 014° 40'.00 E

PUNTO 2) Lat. 36° 43'.90 N - Long. 014° 39'.45 E

PUNTO 3) Lat. 36° 43'.86 N - Long. 014° 39'.46 E

PUNTO 4) Lat. 36° 43'.91 N - Long. 014° 39'.40 E

Art. 2

Abrogazioni, disposizioni finali e sanzioni

A far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente impartite incompatibili od in contrasto con la stessa.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita ai sensi degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca reato e/o diverso illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando:
www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, concessionari demaniali, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 13 AGO. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea TASSARA

PERICOLI
BASSO FONDALE

10

10

5

10

5

A

B

2

5

2

10

4

2

3

C

2

D

20

30

P.TA D'ALIGA

SW&N
Safety and Navigation Systems

10001 4

NAVIONICS
THE LEADER OF ELECTRONIC CHARTS